


RA 3



REGOLAMENTO DI COMUNIONE

Con la presente privata scrittura da valere a tutti gli effetti di legge tra i signori:

nato

1

, C.F.

1922



24

27

CONTRATTO A RAVENNA IL

PER IL 29/6

ESATTE L. 558.000

per INVIM.

Antonio Ambrogi

M. Rossi

11 : 11

Handwritten notes and scribbles in the upper left quadrant.

res.

via DASSI N. 1, imp...

la

la

a-

p.

li

a

i


io

l

PREMESSO

che i signori

, i



proprietari del galleggiante denominato "CALAMARO"
in struttura metallica, destinato alla pesca
sportiva, della stazza lorda di tonn. 69,50
iscritto presso il Compartimento Marittimo di
Ravenna al n. 1.365;

- che i suddetti proprietari hanno convenuto di re-
vocare il precedente regolamento di comunione in
vigore e di approvare il nuovo testo infra conte-
nuto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto
segue.

)-

Ciampini

S. approvano e stabiliscono fra loro il
seguente regolamento di comunione ai sensi
dell'art. 1106 e ss. C.C.:

ART. 1 - Il "CALAMARO" è un galleggiante destinato
alla pesca sportiva per uso personale dei compro-
prietari.

Data la natura del galleggiante stesso e le diffi-

coltà derivanti dal mantenerlo con efficienza e decoro, i comproprietari stabiliscono sin da ora che il "CALAMARO" è diviso in otto quote tendenzialmente paritarie, ciascuna pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) della piena proprietà, con l'eccezione della possibilità di aggiustamento di quote fra gli attuali comproprietari.

Per garantire la perfetta efficienza del bene i comproprietari convengono e stabiliscono inoltre che la quota non sia suscettibile di ulteriore frazionamento.

L'interesse a non frazionare le quote viene individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, sia nell'evitare che gli arredi e le attrezzature del "Calamaro" vengano sottoposte ad una usura eccessiva, sia nel mantenere l'alto livello degli arredi e delle attrezzature, sia a fare in modo che il calendario di frequentazione conceda ai comproprietari almeno una giornata di utilizzo ogni otto giorni, rendendoli così fortemente interessati alla buona gestione del galleggiante.

Nel caso in cui un comproprietario decidesse di alienare parte della propria quota, potrà farlo solo a favore di un altro comproprietario, con le



modalità infra descritte per l'esercizio del diritto di prelazione sull'intera quota.

Il divieto di alienazione di parte della propria quota a soggetti diversi dagli attuali comproprietari avrà durata di anni 10 (dieci) dalla data odierna.

In relazione a ciò ed ai sensi dell'art. 1111, 2° comma c.c., tutti i comproprietari convengono e stipulano di non sciogliere la presente comunione per 10 (dieci) anni dalla data odierna, indipendentemente dalla natura o meno di bene indivisibile del Calamaro ex art. 1112 c.c.

ART. 2 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso è possibile soltanto dopo che queste siano state offerte agli altri comproprietari, ai quali spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni e in proporzione alle quote da ciascuna possedute.

Conseguentemente il comproprietario che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota, deve darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata a tutti gli altri comproprietari, i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di tale co-

comunicazione a pena di decadenza.

La comunicazione dovrà contenere il nome del cessionario, il prezzo, le modalità di pagamento, ed ogni altra indicazione utile per l'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso in cui nessun comproprietario avesse intenzione di esercitare il diritto di prelazione, la maggioranza dei comproprietari, calcolata in base alle quote possedute, potrà indicare, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'alienante e con efficacia vincolante per quest'ultimo, altro soggetto di maggior gradimento per i comproprietari disposto ad acquistare la quota alle stesse condizioni dell'offerta.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine suddetto, ovvero la maggioranza dei soci non abbia indicato un altro soggetto, l'offerente potrà alienare liberamente la propria quota a terzi, agli stessi patti e condizioni dell'offerta.

Il trasferimento delle quote per atto a titolo gratuito è consentito solo nei confronti del coniuge, ovvero di fratelli e sorelle, o discendenti ed ascendenti in linea retta del cedente.

La violazione del diritto di prelazione sopra esposto, nonché l'alienazione parziale a terzi in violazione di quanto contenuto nell'art. 1) costituiranno, per espressa ed unanime volontà dei proprietari, grave inadempimento degli obblighi contenuti nel presente regolamento e daranno diritto ad un risarcimento dei danni morali e materiali che le parti quantificano sin da ora in L. 70.000.000 (settantamiloni) per ogni 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) a carico del quotista responsabile della violazione; da ripartirsi fra i quotisti lesi in proporzione alle quote possedute; e sempre fatto salvo il maggior danno.

ART. 3 - Ogni quota pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) conferisce il diritto ad una giornata di pesca ogni otto giorni di calendario.

Nel caso in cui un comproprietario alienasse ad altro quotista parte della sua partecipazione, sarà lasciato al libero accordo fra cedente e cessionario l'individuazione del parametro di utilizzo del Calamaro per il quotista che non raggiunga la quota intera del 12,5% (dodici virgola cinque per cento).

La giornata di pesca o parte di essa non può essere utilizzata da altri quotisti se non con il consenso

ART. 6 - L'esercizio della pesca deve venire compiuto da ogni partecipante alla comunione sotto la propria personale responsabilità e nel pieno rispetto delle normative inerenti; è vietata la commercializzazione del pescato.

Nelle giornate di propria spettanza il quotista risponderà inoltre sotto la propria personale responsabilità dell'operato di tutte le persone presenti sul Calamaro siano esse familiari, collaboratori, od ospiti, nonché di eventuali danni a persone o cose presenti od esistenti nel Galleggiante stesso.

ART. 7 - Ad ogni quotista, proporzionalmente alle quote possedute, viene riservato uno spazio per gli usi strettamente personali; in tutti gli altri spazi devono trovare posto le stoviglie, vettovaglie, bar, ecc. che sono a disposizione di tutti.

ART. 8 - Le parti tutte autorizzano le Competenti Autorità a trascrivere il presente Regolamento, ove possibile, nei Pubblici Registri.

ART. 9 - L'Assemblea dei quotisti approverà con le maggioranze di legge un mansionario per la gestione e norma del presente Regolamento.

I sottoscritti convengono che con la sottoscrizione del presente atto si intende approvato il regola-


in mancanza di comunione con le maggioranze previste dal
Codice Civile pur in mancanza di sottoscrizione

n.

Il presente atto è stato predisposto in quattro
originali dei quali quelli non utilizzati per le
formalità di legge saranno restituiti alle parti
come da loro richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, 17 NOVEMBRE 1999



REPERTORIO N. 21006